

Novita' 231 su gare pubbliche, trasferimento di valori e reati ambientali

Il DL 105/2023 convertito introduce alcuni nuovi reati presupposto per la responsabilità degli enti Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la L. 9 ottobre 2023 n. 137, di conversione del DL 105/2023, dedicato a disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Nel testo originario nulla era disposto sul tema della responsabilità delle persone giuridiche ex DLgs. 231/2001. Come ormai evidente, però, il legislatore coglie ogni occasione per integrare la tutela penale prendendo in considerazione anche società ed enti e l'art. 6-ter comma 2 del DL convertito prevede, dunque, l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto di cui al DLgs. 231/2001 dei reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353- bis c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512- bis c.p.). Le prime due fattispecie rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del DLgs. 231/2001). Per esse si prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità se il danno è di particolare gravità). Sono inoltre previste le sanzioni interdittive sancite dall'art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e): divieto di contrattare con la P.A. (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Interessante è il fatto che questi nuovi reati presupposto vengano inseriti poco dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (DLgs. 36/2023), che a sua volta prende in considerazione la responsabilità 231 tra i c.d. requisiti morali per la partecipazione alle gare (art. 94 del DLgs. 36/2023). Il reato di trasferimento fraudolento di valori viene, invece, inserito nell'art. 25- octies.1 del DLgs. 231/2001, disposizione di recente introduzione (DLgs. 184/2021) e dedicata agli strumenti di pagamento diversi dai contanti. Come recentemente precisato dalla Cassazione n. 44652/2022, si tratta di un reato a forma libera che si concretizza nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o della disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648- bis e 648- ter c.p.). Qui le sanzioni sono quella pecuniaria da 250 a 600 quote e tutte quelle interdittive previste dall'art. 9 (dunque anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito). Di interesse sono anche alcuni interventi in materia di diritto ambientale sempre contenuti nel medesimo art. 6-ter che possono incidere indirettamente sulla responsabilità degli enti. La legge di conversione ha previsto una nuova contravvenzione, punita con ammenda da mille a diecimila euro, per chi abbandona, deposita o comunque immette rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee. Se i rifiuti sono pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio. Nei casi di gestione non autorizzata, sono fatte salve le più severe sanzioni dell'art. 256 del DLgs. 152/2006, quest'ultimo già presente nell'elenco dell'art. 25- undecies del DLgs. 231/2001. In questo ambito sono state anche inserite nuove aggravanti a effetto speciale se l'inquinamento e il disastro ambientale vengono commessi in aree naturali protette o vincolate, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Vengono inoltre ampliati i casi di confisca per sproporzione prevista dall'art. 240- bis c.p., facendovi rientrare praticamente tutti i delitti ambientali dolosi, nonché quello colposo di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale. Copyright 2023 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata